

U. C. LOMBARDI DEL TIDONE PAVESE

PROVINCIA DI PV

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL'ASSEMBLEA
N.1 IN DATA 03/02/2015****OGGETTO:****PIANO DI INFORMATIZZAZIONE COMUNALE - ART. 24 COMMA 3-BIS
DEL DL. 90/2014**

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addì **TRE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **DICIANNOVE** e minuti **ZERO** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione * ed in seduta chiusa al pubblico di * convocazione, l'Assemblea, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. LODIGIANI SERGIO	Sì
2. ANDRINI GIOVANNI	Sì
3. CHIESA LUIGI	Sì
4. DELMONICO DIEGO	No
5. DEGLI ANTONI ALBERTO	Sì
6. MONFREDINI JACOPO MARIA	No
	Totale Presenti: 4
	Totale Assenti: 2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. FAZIA MERCADANTE UMBERTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LODIGIANI SERGIO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

U. C. Lombardi del Tidone Pavese

PROVINCIA DI PV

Parere preventivo allegato alla Delibera dell'Assemblea N. 1 del 03/02/2015

OGGETTO:

**PIANO DI INFORMATIZZAZIONE COMUNALE - ART. 24 COMMA 3-BIS
DEL DL. 90/2014**

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Tecnico	Favorevole	27/01/2015	Bozzola Stefano	F.to Rag. Stefano Bozzola

L'ASSEMBLEA

richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

premessato che:

il comma 3-bis dell'art. 24 del DL 90/2014 (comma inserito dalla legge 114/2014 di conversione del decreto) dispone che *"entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione"* le amministrazioni approvino un *Piano di Informatizzazione*;

il termine ordinatorio per ottemperare scade il 16 febbraio 2015;

l'informatizzazione deve riguardare tutte le procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese;

deve consentire la compilazione *online* delle richieste, con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il *Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID)*;

le procedure informatizzate dovranno consentire il completamento e la conclusione del procedimento, il tracciamento dell'istanza, l'individuazione del responsabile e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta;

il piano deve prevedere la completa informatizzazione delle procedure;

premessato che:

il *Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID)* ha trovato concreta attuazione nel DPCM 9 dicembre 2014 n. 285;

il DPCM 285/2014 ha il suo fondamento nel d.lgs. 82/2005 il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);

il CAD individua la *"carta d'identità elettronica"* e la *"carta nazionale dei servizi"* quali strumenti per l'accesso ai servizi in rete delle PA;

ciò nonostante, le singole PA hanno facoltà di consentire l'accesso ai loro servizi web anche con strumenti diversi purché questi permettano di identificare il soggetto richiedente il servizio;

proprio questa è la funzione del sistema SPID;

pertanto, le PA potranno consentire l'accesso in rete ai propri servizi, oltre che mediante la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, anche attraverso il sistema SPID;

premessato inoltre che:

il DPCM 13 novembre 2014 detta le regole tecniche per la *"formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni"*;

la norma che rappresenta l'ultimo tassello per avviare il processo di dematerializzazione delle procedure e dell'intera gestione documentale delle PA;

il DPCM 13 novembre 2014 (art. 17 co. 2) impone la dematerializzazione di documenti e processi entro 18 mesi dall'entrata in vigore, quindi entro l'11 agosto 2016;

ritenuto, pertanto, di approvare il

Piano di Informatizzazione

L'informatizzazione dell'ente deve riguardare tutte le procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese.

Il processo di informatizzazione deve consentire la compilazione *online* delle richieste, con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il *Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID)*, ovvero, a norma del d.lgs. 82/2005, mediante "*carta d'identità elettronica*" e la "*carta nazionale dei servizi*".

Le procedure informatizzate dovranno consentire il completamento e la conclusione del procedimento, il tracciamento dell'istanza, l'individuazione del responsabile e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta.

E' prevista la completa informatizzazione delle procedure.

Contestualmente, a norma del DPCM 13 novembre 2014 (art. 17 co. 2) si avvia il processo di dematerializzazione di documenti e procedimenti.

L'informatizzazione delle procedure attivabili su istanza di parte e la dematerializzazione di documenti e processi deve concludersi e entro l'11 agosto 2016, fatte salva eventuali proroghe concesse dal legislatore.

accertato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (art. 49 del TUEL);

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
2. di approvare e fare proprio il breve ma completo *Piano di Informatizzazione* dell'ente a norma dell'art. 24 co. 3-bis del DL 90/2014;
3. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL).

Inoltre, la giunta, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di rendere efficace senza indugio il nuovo Piano di Informatizzazione, con ulteriore votazione, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Il Piano di Informatizzazione, il sistema SPID, la dematerializzazione

Premessa

Il decreto Madia di “riforma della PA” obbliga gli enti a pianificare la completa digitalizzazione delle procedure che consentono di presentare istanze e segnalazioni da parte di cittadini e imprese.

Tali procedure dovranno essere supportate dallo “SPID” recentemente attuato con il DPCM 24 ottobre 2014.

Secondo l’Agenzia per l’Italia Digitale, l’avvio del sistema SPID entro l’aprile 2015 è una delle priorità indicate dallo stesso Presidente Renzi.

Inoltre, entro l’agosto 2016 documenti e procedure delle pubbliche amministrazioni saranno interamente dematerializzati.

La norma

La norma che prevede il *Piano di Informatizzazione* è il comma 3-bis dell’art. 24 del DL 90/2014, comma che venne inserito dalla legge 114/2014 di conversione del decreto.

La norma dispone che “*entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione*” le amministrazioni approvino un Piano di Informatizzazione. Il termine per ottemperare scade il 16 febbraio 2015.

L’informatizzazione deve riguardare tutte le procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni. Deve consentire la compilazione *online* delle richieste, con procedure guidate accessibili tramite autenticazione, di cittadini e imprese, con il *Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale* (SPID).

Le procedure informatizzate dovranno consentire il completamento e la conclusione del procedimento, il tracciamento dell’istanza, l’individuazione del responsabile e, ove applicabile, l’indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta.

Il piano deve prevedere la completa informatizzazione delle procedure.

I sistema SPID

Il *Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale* (SPID) ha trovato concreta attuazione nel recente DPCM 24 ottobre 2014. Il DPCM avvia l’implementazione di un sistema di identificazione informatica che consente di accedere ai documenti ed ai servizi digitali delle PA.

Il DPCM 24 ottobre 2014 ha il suo fondamento nel d.lgs. 82/2005 il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Secondo il CAD, gli enti locali (tra gli altri) hanno l’onere di assicurare la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione, la fruibilità, la disponibilità dell’informazione in modalità digitale e si devono organizzare, ed agire, utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

In via generale, il CAD individua la “*carta d’identità elettronica*” e la “*carta nazionale dei servizi*” quali strumenti per l’accesso ai servizi in rete delle PA.

Ciò nonostante, le singole PA hanno facoltà di consentire l’accesso ai loro servizi web anche con strumenti diversi purché permettano di identificare il soggetto richiedente il servizio.

E questa è proprio la funzione del sistema SPID. Il sistema SPID è un insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento dell’Agenzia per l’Italia Digitale, gestiscono servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete in favore di cittadini e imprese per conto delle PA.

Pertanto, le PA potranno consentire l'accesso ai propri servizi in rete, oltre che mediante la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, anche attraverso il sistema SPID.

Il DPCM 285/2014

Il DPCM definisce le caratteristiche del sistema, basato su tre livelli di autenticazione informatica. Il DPCM specifica:

- il “*modello architettuale e organizzativo*” del sistema SPID;
- modalità e requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;
- standard tecnologici e soluzioni tecnico/organizzative da adottare;
- modalità di adesione degli utenti;
- tempi e modalità di adozione da parte delle PA.

Nell'ambito di questo articolato sistema, l'Agenzia per l'Italia Digitale deve curare

- l'attivazione dello SPID, svolgendo le seguenti attività:
- gestire l'accreditamento dei gestori dell'identità digitali e dei gestori di attributi qualificati;
- curare l'aggiornamento del registro SPID e vigilare sull'operato dei soggetti che partecipano al sistema;
- stipulare convenzioni apposite con i soggetti che attestano la validità degli attributi identificativi e consentono la verifica dei documenti di identità.

L'identità digitale

Secondo il DPCM, l'identità digitale rilasciata all'utente, cittadino o impresa, deve obbligatoriamente recare:

- il codice identificativo: il particolare “*attributo*” assegnato dal gestore che consente di individuare univocamente un'identità digitale nell'ambito dello SPID;
- gli *attributi identificativi*: nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, ovvero ragione o denominazione sociale, sede legale, codice fiscale/partita Iva, estremi del documento d'identità;
- almeno un *attributo secondario*: telefono fisso/mobile, indirizzo di posta elettronica, domicilio fisico e digitale, o altri attributi altrimenti individuati dall'Agenzia che siano funzionali alle comunicazioni gestore/utente.

I gestori

I gestori dell'identità digitale sono persone giuridiche accreditate dall'Agenzia per l'Italia Digitale ad operare nell'ambito dello SPID.

I gestori, previa identificazione certa dell'utente, assegnano, rendono disponibili e gestiscono gli “*attributi*” utilizzati dall'utente stesso per la sua “*identificazione informatica*”. Inoltre, i gestori forniscono i servizi necessari a gestire l'attribuzione dell'identità digitale degli utenti, la distribuzione e l'interoperabilità delle credenziali di accesso, la riservatezza delle informazioni gestite e l'autenticazione informativa degli utenti.

Il DPCM 24 ottobre 2014 prevede che il rilascio delle identità digitali sia di competenza del gestore, che verifica l'identità del soggetto mediante:

- documento d'identità valido o, nel caso di persone giuridiche, procura attestante i poteri di rappresentanza;
- identificazione informatica tramite documenti digitali di identità validi che prevedano il riconoscimento a vista del richiedente all'atto dell'attivazione (es. la tessera sanitaria carta nazionale dei servizi);
- identificazione informatica tramite altra identità digitale SPID di livello di sicurezza pari o superiore a quella oggetto della richiesta;

- acquisizione del modulo di adesione allo SPID sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale;
- identificazione informatica fornita da sistemi informatici preesistenti all'introduzione dello SPID che risultino avere adottato, a seguito dell'istruttoria dell'Agenzia, regole di identificazione informatica caratterizzate da livelli di sicurezza uguali o superiori a quelli richiesti dal DPCM.

Cosa fare

I comuni entro il 16 febbraio 2015 devono approvare un Piano di Informatizzazione delle procedure attivabili su "*istanza parte*", attivabili dall'esterno per iniziativa di privati e imprese.

Il comma 3-*bis* dell'art. 24 del DL 90/2014 è piuttosto vago.

Impone l'obbligo di pianificare l'informatizzazione ma non stabilisce con precisione il contenuto minimo del piano, né fissa, seppur con approssimazione, un cronoprogramma d'attuazione del piano stesso. Nè risulta che i contenuti del piano siano liberamente interpretabili.

Chi volesse elaborare a "*regola d'arte*" il Piano di Informatizzazione probabilmente dovrebbe:

- incaricare un esperto informatico, ovvero un *team* di esperti;
- questo dovrebbe svolgere l'analisi puntuale e l'ingegnerizzazione dei procedimenti da informatizzare/dematerializzare;
- quindi, dovrebbe progettarne la digitalizzazione con tanto di cronoprogramma.

Inoltre, chi volesse operare a "*regola d'arte*" non potrebbe prescindere dai contenuti del DPCM 13 novembre 2014 che reca le regole tecniche per la "*formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni*".

Norma che rappresenta l'ultimo tassello per avviare il processo di dematerializzazione delle procedure e dell'intera gestione documentale delle PA. Norma che impone la dematerializzazione di documenti e processi entro 18 mesi dall'entrata in vigore, quindi entro l'11 agosto 2016.

Proposta operativa

A giudizio di chi scrive, in questa prima fase caratterizzata da risorse incerte/scarse e poco tempo a disposizione, per adempiere seppur solo "*formalmente*" all'art. 24 (che, si badi, non prevede particolari sanzioni), è sufficiente che la Giunta approvi anche genericamente la pianificazione dell'informatizzazione dei procedimenti attivabili da terzi, secondo i principi sommariamente fissati dalla norma.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to : LODIGIANI SERGIO

Il Segretario Comunale
F.to : FAZIA MERCADANTE UMBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Addì, 12/02/2015

Il Segretario Comunale
F.to FAZIA MERCADANTE UMBERTO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Addì, 12/02/2015

Il Segretario Comunale
FAZIA MERCADANTE UMBERTO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Addì, __/__/____

Il Segretario Comunale
F.to FAZIA MERCADANTE UMBERTO